



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 145 – 28 APRILE 2021

Riunione del giorno 21 Aprile 2021

**57.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

- Sig.ra **Anna GENTILI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente – estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

*- **Sig.ra Anna GENTILI** per la violazione degli artt. 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva programmata dalla Società di appartenenza per la corrente stagione sportiva.*

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta per l'udienza del 21 aprile 2021, in modalità videoconferenza.

A detta udienza compariva la Sig.ra Anna Gentili, che confermava di aver provveduto, se pur dopo la comunicazione del deferimento, a trasmettere al sodalizio il certificato di idoneità medica.

Il sostituto procuratore federale presente, Avv. Mario Tobia, illustrava l'atto di deferimento proponendo di applicare idonea sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto trasmesso in data 30.10.2020 dalla ASD San Gaetano SG Volley, in persona del Pres. p.t., alla Procura Federale nel quale veniva evidenziato che l'atleta Sig.ra Anna Gentili, non aveva risposto all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva - con appuntamento fissato dai responsabili della Società in data 27.10.2020 presso uno studio medico – né aveva in altro modo provveduto a consegnare il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali, per la stagione sportiva 2020/2021.

Orbene non vi è dubbio che la condotta antiregolamentare dell'atleta, risulti accertata sia perché comprovata e documentata, sia perché ampiamente confermata dalla stessa in udienza.

È parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione, e che pertanto legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

Lo status di atleta tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

Il ravvedimento successivo dell'atleta, che ha in un secondo momento assolto tale onere trasmettendo la certificazione di idoneità, se da un lato non può avere efficacia scriminante, per altri versi legittima l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, essendo valso a rimuovere le conseguenze della condotta antiregolamentare posta in essere in danno del sodalizio.

Il Tribunale ritiene pertanto di sanzionare l'atleta come indicato in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Anna Gentili, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Roma, 28 aprile 2021.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 aprile 2021